



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA <i>Area:</i> POLITICHE DI PREVENZ. E CONSERVAZ. FAUNA SELVATICA		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Modifiche e integrazioni Allegato 1 alla D.G.R. n. 22 del 24/01/2017 recante: "L. 157/92 e L.R. n. 17/95 - Approvazione "Disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza"".			
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small> _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 04/05/2017 prot. 244	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Modifiche e integrazioni Allegato 1 alla D.G.R. n. 22 del 24/01/2017 recante: “L. 157/92 e L.R. n. 17/95 - Approvazione “Disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza””.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale del 31 dicembre 2015 n. 17, Legge di stabilità regionale 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 43 “Vigilanza venatoria”, 44 “Commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie) e 45 (“Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria” della sopracitata L.R. n. 17/95;

VISTA la D.G.R. n. 22 del 24/01/2017 recante: L. 157/92 e L.R. n. 17/95 - Approvazione “Disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza”;

VISTO in particolare il documento l’Allegato 1 alla D.G.R. n. 22 del 24/01/2017: “DISCIPLINA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA VOLONTARIA VENATORIA E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA”;

CONSIDERATO che per perfezionare la procedura relativa al riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e per soddisfare esigenze organizzative, è necessario apportare alcune integrazioni e precisazioni al suddetto Allegato 1 alla D.G.R. n. 22 del 24/01/2017;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla modifica ed integrazione dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 22 del 24/01/2017 come di seguito riportato:

Al Paragrafo 3 (*Riconoscimento qualifica guardia volontaria venatoria*) - punto 2.:

- dopo le parole: *“La richiesta in carta legale, o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S.”* vengono inserite le parole: *“e di altre Associazioni esentate dal bollo,”*
- dopo le parole: *“di autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96,”* vengono inserite le parole: *“il rappresentante regionale dell’Associazione può delegare i rappresentanti provinciali.”*

Al Paragrafo 5 (*istruttoria delle richieste di rilascio/rinnovo dell’attestazione di qualifica di guardia venatoria volontaria*) - punto 1. il termine di *“60 giorni”* è sostituito con: *“120 giorni”*.

Al Paragrafo 6 (*Giuramento*) - punto 1. vengono eliminate le parole: *“al Direttore regionale competente in materia di agricoltura e caccia o suo delegato”* e al loro posto vengono inserite le parole: *“al Prefetto o suo delegato”*.

Al Paragrafo 9 (*Funzione di Coordinamento – Modalità*) – punto 1. tra le parole: *“La funzione di coordinamento”* e le parole: *“finalizzata ad assicurare”* viene inserita la parola: *“amministrativo”*.

Al Paragrafo 10 (*Attività di Vigilanza e Controllo*) – punto 1. vengono eliminate le parole: *“svolgono funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di accertamento previsti dall’art. 13 della L. 689/81 redigendo i conseguenti verbali di riferimento per le violazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia venatoria e dal testo unico di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635, da trasmettere all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio per la relativa notifica all’interessato.”* e vengono inserite le parole: *“redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono che provvederà all’inoltro all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, per la relativa contestazione e notifica all’interessato.”*

Al Paragrafo 10 (*Attività di Vigilanza e Controllo*) – punto 4. le parole: *“il minimo di 36 servizi nel corso del triennio”* vengono sostituite con le parole: *“il minimo di 24 servizi nel corso del biennio”*.

Al Paragrafo 11 (*Prescrizioni ed obblighi divise guardie volontarie venatorie*) – al punto 1. vengono eliminate le parole: *“le Guardie Volontarie Venatorie, nell’espletamento del servizio, se munite di licenza di porto di fucile per uso caccia, possono portare l’arma per finalità di difesa personale caricata con munizione non spezzata;”*.

Al Paragrafo 13 (*Validità della qualifica di guardia volontaria venatoria*) – al punto 2. le parole: *“tre mesi”* vengono sostituite con le parole: *“cinque mesi”*.

RITENUTO altresì, necessario approvare le modifiche ed integrazioni al documento *“Disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza”* approvato con D.G.R. n. 22 del 24/01/2017;

PRESO ATTO del documento *“Disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza”* coordinato con le suddette modifiche ed integrazioni (Allegato 1) che fa parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di approvare le modifiche ed integrazioni al documento “Disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza” approvato con D.G.R. n. 22 del 24/01/2017 come di seguito riportato:

Al Paragrafo 3 (*Riconoscimento qualifica guardia volontaria venatoria*) - punto 2.:

- dopo le parole: “*La richiesta in carta legale, o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S.*” vengono inserite le parole: “e di altre Associazioni esentate dal bollo,”
- dopo le parole: “*di autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96,*” vengono inserite le parole: “il rappresentante regionale dell’Associazione può delegare i rappresentanti provinciali.”

Al Paragrafo 5 (*istruttoria delle richieste di rilascio/rinnovo dell’attestazione di qualifica di guardia venatoria volontaria*) - punto 1. il termine di “60 giorni” è sostituito con: “120 giorni”.

Al Paragrafo 6 (*Giuramento*) - punto 1. vengono eliminate le parole: “*al Direttore regionale competente in materia di agricoltura e caccia o suo delegato*” e al loro posto vengono inserite le parole: “al Prefetto o suo delegato”.

Al Paragrafo 9 (*Funzione di Coordinamento – Modalità*) – punto 1. tra le parole: “*La funzione di coordinamento*” e le parole: “*finalizzata ad assicurare*” viene inserita la parola: “amministrativo”.

Al Paragrafo 10 (*Attività di Vigilanza e Controllo*) – punto 1. vengono eliminate le parole: “*svolgono funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di accertamento previsti dall’art. 13 della L. 689/81 redigendo i conseguenti verbali di riferimento per le violazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia venatoria e dal testo unico di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635, da trasmettere all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio per la relativa notifica all’interessato.*” e vengono inserite le parole: “redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono che provvederà all’inoltro all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, per la relativa contestazione e notifica all’interessato.”

Al Paragrafo 10 (*Attività di Vigilanza e Controllo*) – punto 4. le parole: “*il minimo di 36 servizi nel corso del triennio*” vengono sostituite con le parole: “il minimo di 24 servizi nel corso del biennio”.

Al Paragrafo 11 (*Prescrizioni ed obblighi divise guardie volontarie venatorie*) – al punto 1. vengono eliminate le parole: “*le Guardie Volontarie Venatorie, nell’espletamento del servizio, se munite di licenza di porto di fucile per uso caccia, possono portare l’arma per finalità di difesa personale caricata con munizione non spezzata;*”.

Al Paragrafo 13 (*Validità della qualifica di guardia volontaria venatoria*) – al punto 2. le parole: “*tre mesi*” vengono sostituite con le parole: “cinque mesi”;

- di prendere atto del documento “Disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza” coordinato con le suddette modifiche ed integrazioni (Allegato 1) che fa parte integrante del presente provvedimento;

La presente deliberazione, completa dell’allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it.